



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18-11-2014 (punto N 18)

Delibera N 1005 del 18-11-2014

Proponente

EMMANUELE BOBBIO

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile GABRIELE GRONDONI

Estensore SILVIA MARCONI

Oggetto

DGR n. 48 del 30.1.2012 §L.r. 32/2002 art. 17, comma 1, lett. B - Attività riconosciute
approvazione "Indirizzi per la gestione delle attività formative riconosciute" - Modifica.

Presenti

ENRICO ROSSI

ANNA RITA BRAMERINI

ANNA MARSON

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO

LUIGI MARRONI

SIMONCINI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO

STEFANIA SACCARDI

CECCARELLI

EMMANUELE BOBBIO

SARA NOCENTINI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazion	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
1	Si	Cartaceo+Digitale	Modifiche
2	Si	Cartaceo+Digitale	testo coordinato

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla l.r. 14 ottobre 2014, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale dell' 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i avente ad oggetto l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2012 n. 48 avente ad oggetto "Indirizzi per la gestione delle attività riconosciute (L.r. 32/2002 ex art. 17, comma 1 lett. b)";

Visto l'allegato A della citata d.g.r. 48/2012 ed in particolare il paragrafo "Procedure di autorizzazione di attività formative riconosciute" il quale prevede che il riconoscimento delle attività formative è di competenza delle singole Amministrazioni e che queste adottino l'avviso pubblico (il cui schema tipo è definito dal competente settore regionale) di validità triennale, il quale definisce le modalità e i requisiti necessari per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei corsi di formazione da realizzarsi sul territorio della Provincia che ha pubblicato l'avviso;

Considerato che, al fine di garantire maggiore continuità nel tempo all'offerta formativa ed in un'ottica di semplificazione amministrativa, è necessario prevedere che gli avvisi pubblici delle Amministrazioni Provinciali non abbiano un termine di scadenza, fatta salva la necessità di adeguarli in caso di mutati indirizzi regionali;

Ritenuto necessario adeguare gli indirizzi di cui all'allegato A della d.g.r. 48/2012 alle modifiche che la citata l.r. 59/2014 ha apportato alla l.r. 32/2002, con particolare riferimento all'art. 17, comma 2;

Ritenuto opportuno prevedere che le attività formative debbano avere inizio entro 12 mesi dalla data di riconoscimento del corso, fatta salva la possibilità da parte dell’organismo formativo di richiedere alla Provincia ulteriori 12 mesi per l’avvio delle attività formative, precisando che il riconoscimento decade automaticamente se l'attività formativa non viene avviata nei termini sopra indicati;

Ritenuto opportuno pertanto modificare l'allegato A della d.g.r. 48/12, sia per eliminare la scadenza attualmente prevista per la validità degli avvisi pubblici adottati dalle Amministrazioni provinciali e sia per apportare ulteriori modifiche che sono indicate puntualmente nell'allegato 1, parte integrante del presente atto;

Ritenuto altresì, necessario, al fine di evitare il blocco dell'erogazione delle attività formative ed un aggravio dei procedimenti amministrativi collegato ad una eventuale ripresentazione dei progetti in scadenza, prevedere che le modifiche indicate nell'allegato 1 si applichino agli avvisi provinciali in essere alla data di approvazione del presente atto, i quali dovranno pertanto essere adeguati agli indirizzi approvati con la presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento Istituzionale, di cui all'art. 24 della L.R. 32/2002, nella seduta del 11.11.2014;

Visto il parere positivo del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 6.11.2014;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche all'allegato A della d.g.r. 48/2012 "Indirizzi per la gestione delle attività riconosciute (L.r. 32/2002 ex art. 17, comma 1 lett. b)", puntualmente indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per esigenze di maggior chiarezza, il testo coordinato di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le modifiche indicate al punto 1);
- 3) di prevedere che per i corsi riconosciuti prima dell'approvazione della presente delibera, il termine di 12 mesi entro il quale le attività formative devono avere inizio decorra dalla data di approvazione del presente atto.
- 4) di prevedere che le modifiche indicate nell'allegato 1 si applichino agli avvisi provinciali in essere alla data di approvazione del presente atto, i quali dovranno pertanto essere adeguati agli indirizzi approvati con la presente deliberazione;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GABRIELE GRONDONI

Il Direttore Generale
ENRICO FAVI

Modifiche Allegato A alla DGR 48/12**Il paragrafo:****“Procedure di autorizzazione di attività formative riconosciute”**

La normativa regionale prevede che il riconoscimento delle attività formative sia di competenza delle singole Amministrazioni provinciali. Queste emanano l'avviso pubblico (il cui schema tipo è definito dal competente settore regionale) di validità triennale il quale definisce le modalità e i requisiti necessari per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei corsi di formazione professionale da realizzarsi sul territorio della Provincia che ha pubblicato l'avviso.

Viene così sostituito:**“Procedure di autorizzazione di attività formative riconosciute”**

La normativa regionale prevede che il riconoscimento delle attività formative sia di competenza delle singole Amministrazioni provinciali. Queste emanano l'avviso pubblico (il cui schema tipo è definito dal competente settore regionale) che definisce le modalità e i requisiti necessari per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei corsi di formazione professionale da realizzarsi sul territorio della Provincia che ha pubblicato l'avviso medesimo. L'avviso provinciale non ha una validità prefissata e dovrà essere modificato al momento in cui interverranno eventuali nuovi indirizzi da parte della Regione per la gestione delle attività riconosciute.

Il paragrafo:**“Adempimenti e vincoli di gestione dell'organismo formativo”**

I corsi hanno inizio solo in seguito all'avvenuto riconoscimento da parte dell'Amministrazione provinciale. L'organismo formativo, dopo aver ricevuto la comunicazione di riconoscimento dell'attività formativa, provvede a darne adeguata pubblicizzazione, specificando che il corso è riconosciuto dall'Amministrazione provinciale.

Le attività formative devono avere inizio entro la data di scadenza dell'avviso pubblico e possono essere ripetute per più edizioni. Almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività, l'organismo formativo deve darne comunicazione all'Amministrazione provinciale. Insieme alla comunicazione di avvio delle attività, deve essere inviato il calendario dettagliato delle attività e fornite tutte le informazioni indicate nella D.G.R. 19 dicembre 2011, n. 1179.

Viene così sostituito:**“Adempimenti e vincoli di gestione dell'organismo formativo”**

“I corsi hanno inizio solo in seguito all'avvenuto riconoscimento da parte dell'Amministrazione provinciale. L'organismo formativo, dopo aver ricevuto la comunicazione di riconoscimento dell'attività formativa e aver sottoscritto l'atto unilaterale d'impegno di cui all'art. 17 comma 2 della L.r. del 26.7.02 n. 32 provvede a darne adeguata pubblicizzazione, specificando che il corso è riconosciuto dall'Amministrazione provinciale.

Le attività formative devono avere inizio entro 12 MESI dalla data di riconoscimento del corso e possono essere ripetute per più edizioni, fatta salva la possibilità da parte dell'organismo formativo di trasmettere, tramite lettera alla Provincia, 30 giorni prima della scadenza del termine, richiesta adeguatamente motivata di ulteriori 12 mesi per l'avvio delle attività formative. La Provincia ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali essa si intenderà accolta.

Se l'attività formativa non viene avviata nei termini prescritti sopra indicati il riconoscimento decade automaticamente.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Allegato 2

Direzione Generale
Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze
Settore Formazione e Orientamento

INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RICONOSCIUTE

L.R. n. 32/2002 art. 17

Premessa

L'art. 17 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*) prevede che le attività di formazione professionale possano essere svolte, tra l'altro, mediante il riconoscimento dell'attività formativa realizzata da organismi con finalità di formazione, nei casi in cui essa non usufruisca di nessun finanziamento pubblico e sia conforme agli standard qualitativi delineati dal Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R.

Il riconoscimento dell'attività formativa può essere richiesto anche per i percorsi finanziati con fondi pubblici di competenza non regionale, al fine del rilascio ai partecipanti di attestato di qualifica professionale, certificato di competenze o dichiarazione degli apprendimenti. In tal caso i percorsi formativi devono svolgersi sul territorio della Regione Toscana.

Il riconoscimento può essere concesso soltanto agli organismi formativi che sono accreditati secondo le norme previste dalla D.G.R. 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i. (salvo i casi disciplinati da specifica normativa di settore) per:

1. percorsi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica, il cui riferimento è:
 - una *figura professionale*, presente nel "Repertorio Regionale delle Figure Professionali";
 - un *profilo professionale*, presente nel "Repertorio Regionale dei Profili Professionali"
2. percorsi finalizzati al rilascio di certificato di competenze relativo ad una o più *Aree di Attività (AdA)* presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
3. percorsi finalizzati al conseguimento di competenze per lo svolgimento di attività normate da specifiche normative di settore di cui al Repertorio dei Profili - qualifiche e percorsi di formazione obbligatoria (*dovuti per legge*).

Gli standard professionali per la progettazione dei percorsi formativi (progettazione e realizzazione degli interventi, certificazione delle competenze, etc.) sono definiti dal *Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002*, approvato con D.G.R. 22 giugno 2009 n. 532 e s.m.i.

Procedure di autorizzazione di attività formative riconosciute

La normativa regionale prevede che il riconoscimento delle attività formative sia di competenza delle singole Amministrazioni provinciali. Queste emanano l'avviso pubblico (il cui schema tipo è definito dal competente settore regionale) che definisce le modalità e i requisiti necessari per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei corsi di formazione professionale da realizzarsi sul territorio della Provincia che ha pubblicato

l'avviso medesimo. L'avviso provinciale non ha una validità prefissata e dovrà essere modificato al momento in cui interverranno eventuali nuovi indirizzi da parte della Regione per la gestione delle attività riconosciute.

Gli organismi formativi possono presentare le domande di riconoscimento dei percorsi formativi entro il termine previsto dalle seguenti scadenze annuali:

- 31 marzo
- 31 luglio
- 30 novembre

Gli organismi formativi presentano, all'Amministrazione provinciale competente, uno o più progetti formativi per cui si richiede il riconoscimento, utilizzando i formulari di progettazione previsti (1. formulario per la presentazione di progetti formativi il cui riferimento è il Repertorio Regionale delle Figure Professionali - Figure/Aree di Attività; 2. formulario per la presentazione di progetti formativi il cui riferimento è il Repertorio Regionale dei Profili Professionali - Profili e dovuti per legge).

Nel formulario dovrà essere data una descrizione del corso di formazione per cui si richiede il riconoscimento, il/la profilo/figura professionale o la singola AdA di riferimento, l'articolazione e struttura delle unità formative e delle prove di verifica, gli utenti a cui si rivolge il percorso formativo, il costo e le modalità di pagamento per gli allievi.

L'ammissione e la valutazione dei progetti è di competenza di un "nucleo di valutazione" nominato dal Dirigente responsabile, il quale ha il compito di verificare la presenza dei requisiti necessari previsti dall'avviso pubblico e dalla normativa di riferimento.

Entro sessanta giorni viene concluso il procedimento amministrativo con il riconoscimento dei corsi formativi ritenuti ammissibili.

Al fine di tutelare gli utenti, l'organismo formativo inserisce nei contratti che stipula con i partecipanti ai percorsi formativi riconosciuti la possibilità per questi ultimi di recedere dal contratto e di ottenere la restituzione della somma versata per la partecipazione al percorso, nel caso in cui l'Amministrazione provinciale revochi il riconoscimento

Adempimenti e vincoli di gestione dell'organismo formativo

I corsi hanno inizio solo in seguito all'avvenuto riconoscimento da parte dell'Amministrazione provinciale. L'organismo formativo, dopo aver ricevuto la comunicazione di riconoscimento dell'attività formativa e aver sottoscritto l'atto unilaterale d'impegno di cui all'art. 17 comma 2 della L.r. del 26.7.02 n. 32 provvede a darne adeguata pubblicizzazione, specificando che il corso è riconosciuto dall'Amministrazione provinciale.

Le attività formative devono avere inizio entro 12 MESI dalla data di riconoscimento del corso e possono essere ripetute per più edizioni, fatta salva la possibilità da parte dell'organismo formativo di trasmettere, tramite lettera alla Provincia, 30 giorni prima della scadenza del termine, richiesta adeguatamente motivata di ulteriori 12 mesi per l'avvio delle attività formative. La Provincia ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni dalla

richiesta, trascorsi i quali essa si intenderà accolta.

Se l'attività formativa non viene avviata nei termini prescritti sopra indicati il riconoscimento decade automaticamente.

Almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività, l'organismo formativo deve darne comunicazione all'Amministrazione provinciale. Insieme alla comunicazione di avvio delle attività, deve essere inviato il calendario dettagliato delle attività e fornite tutte le informazioni indicate nella D.G.R. 19 dicembre 2011, n. 1179.

È obbligo dell'amministrazione provinciale prevedere apposito atto provinciale (atto unilaterale) con l'organismo formativo contenente le condizioni ed i vincoli per la realizzazione dell'attività riconosciuta.

Gli interventi formativi devono concludersi con il rilascio ai partecipanti di uno dei seguenti attestati:

- *attestato di qualifica*;
- *certificato di competenze* relativo alle Unità di Competenze (UC) di cui il candidato ha dimostrato il possesso;
- *dichiarazione degli apprendimenti*;
- *attestato di frequenza*.

La richiesta di costituzione della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale o del certificato di competenze deve essere inoltrata all'Ufficio Formazione Professionale dell'Amministrazione provinciale che ha riconosciuto il corso, almeno 60 giorni prima della data proposta per lo svolgimento dell'esame.

Le spese per le commissioni d'esame finale sono a carico dei soggetti attuatori.

La composizione della commissione d'esame e le caratteristiche delle prove sono previste dal disciplinare allegato alla D.G.R. 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.

In caso di esami per il rilascio di attestati/certificati relativi a percorsi formativi disciplinati da specifiche normative di settore, la composizione della Commissione viene integrata secondo quanto previsto in proposito dalla norma di riferimento.

Gli attestati di qualifica/i certificati di competenze rilasciati dall'Amministrazione provinciale e le dichiarazioni di apprendimenti/gli attestati di frequenza rilasciati dagli organismi formativi, devono essere consegnati ai partecipanti alle attività entro 60 giorni dalla conclusione dell'esame finale.

Gli organismi formativi sono soggetti, per le irregolarità riscontrate nello svolgimento dell'attività formativa riconosciuta, alle sanzioni previste dall'allegato A "*Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione – Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica*" della D.G.R. 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.

Modalità di monitoraggio e controllo delle attività in itinere

L'azione di monitoraggio e controllo dei progetti formativi riconosciuti è attuata in modo

da garantire l'efficacia, e la qualità dei servizi offerti all'utenza.

Gli organismi formativi hanno l'obbligo di inserire sul database del Fondo Sociale Europeo della Regione Toscana i dati fisici del progetto (data di inizio del corso, numero di allievi, docenti) e fornire all'Amministrazione provinciale tutta la documentazione relativa all'attività formativa. A tal fine l'Amministrazione provinciale competente provvede a fornire agli organismi stessi le credenziali di autenticazione, necessarie per accedere al sistema informativo.

Le Amministrazioni provinciali sono responsabili dei controlli volti ad accertare che le attività riconosciute siano svolte conformemente ai progetti dalle stesse approvate. Alle Amministrazioni spetta inoltre il controllo del rispetto degli standard di processo per la certificazione delle competenze e quindi la garanzia della validità di quanto viene certificato, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.

I controlli a campione sugli organismi formativi sono effettuati dall'Amministrazione provinciale competente. Questi sono volti a verificare il corretto adempimento delle attività amministrative ed il regolare svolgimento dei corsi.

Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi i controlli riguarderanno:

- verifiche sulla veridicità delle auto-dichiarazioni fornite dagli organismi formativi al momento della presentazione del progetto, nel rispetto della normativa vigente;
- la verifica della correttezza, completezza e conformità delle informazioni trasmesse all'amministrazione provinciale nella comunicazione di inizio attività;
- la verifica della correttezza, completezza e conformità delle informazioni inserite sul database del Fondo Sociale Europeo della Regione Toscana;
- l'analisi di ammissibilità delle eventuali richieste di variazione presentate dal beneficiario, per le quali è obbligatorio rispettare quanto previsto dalla normativa regionale;

Al fine di verificare il regolare svolgimento dell'attività formativa, l'Amministrazione provinciale competente effettuerà delle verifiche presso la sede di svolgimento delle attività di formazione. Le visite ispettive, che avverranno senza preavviso agli organismi formativi, saranno volte all'accertamento dei seguenti requisiti:

- controllo sulla didattica (in particolare viene verificata la corrispondenza tra ciò che è stato dichiarato in fase di presentazione di progetto e ciò che realmente viene realizzato);
- verifica della corrispondenza delle risorse umane (docenti) impiegate nella formazione rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione di progetto;
- presenza e correttezza della tenuta dei registri didattici o di stage (in particolare la corrispondenza tra le attività dichiarate in sede di candidatura e le attività effettivamente svolte);
- presenza e conformità delle attrezzature, dei laboratori, e di eventuali altri locali dove si svolgono le attività rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione del progetto formativo;
- controllo della rispondenza della retta prevista per la frequenza del corso rispetto a quanto dichiarato nel formulario di progetto;

La visita ispettiva verificherà anche la soddisfazione degli utenti (tramite questionari di

gradimento) e l'adeguatezza e la rispondenza della eventuale carta dei servizi che gli utenti hanno ricevuto.

L'organismo formativo è tenuto a garantire ai funzionari pubblici autorizzati il libero e tempestivo accesso alle strutture dove si svolgono le attività e agevolare il controllo. Per ogni visita di ispezione i funzionari dell'amministrazione redigono un verbale, nel quale vengono registrate le attività svolte e gli esiti della verifica; il verbale viene sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione e dal soggetto attuatore.

Avverso gli esiti delle verifiche il soggetto attuatore ha la facoltà di presentare all'Amministrazione provinciale contestazioni e controdeduzioni, sia in fase di redazione del verbale che successivamente. L'atto contenente il ricorso deve pervenire entro 30 giorni dal termine della visita ispettiva. L'Amministrazione esamina le contestazioni e controdeduzioni, e qualora siano accolte, ne dà comunicazione all'organismo formativo e provvede a modificare gli esiti della verifica.

Nel caso di irregolarità riscontrate durante la visita ispettiva, l'Amministrazione provinciale prescrive all'organismo formativo gli adempimenti da attuare per regolarizzare la propria posizione e il termine entro il quale provvedere. Decorso tale termine senza riscontro l'Amministrazione provvederà alla revoca del riconoscimento.

Modalità di verifica del posizionamento dei soggetti formati del mondo del lavoro

Per verificare gli esiti occupazionali dei percorsi formativi riconosciuti, l'Amministrazione regionale promuove verifiche periodiche finalizzate a rilevare la situazione occupazionale dei soggetti che hanno concluso i percorsi formativi, le caratteristiche dell'attività lavorativa, la coerenza del percorso formativo con il lavoro svolto, l'utilità dello stage/tirocinio ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, i canali utilizzati per l'accesso al lavoro.